REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DI AREE COMUNALI AI CIRCHI EQUESTRI ED AGLI SPETTACOLI VIAGGIANTI

APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE 11 APRILE 1970, N° 42

ART. 1

In occasione dei tradizionali festeggiamenti della Sagra dell'Uva ed altri festeggiamenti vari, nonché delle autorizzazioni alla installazione di circhi equestri e spettacoli viaggianti, l'Amministrazione Comunale concede la occupazione del suolo pubblico nelle località indicate nell'apposita deliberazione assunta in ottemperanza all'art. 9 della Legge del 18/3/1968 n° 337, sotto l'osservanza delle seguenti norme e delle eventuali altre disposizioni che si riterranno opportune emanare di volta in volta.

ART. 2

Gli esercenti Imprese di Spettacoli Viaggianti, i quali intendono partecipare con le loro attrazioni ai Parchi allestiti o da allestire in determinati periodi, dovranno rivolgere al Sindaco del Comune, in carta legale - da presentare o far pervenire all'Ufficio di Polizia Urbana del Comune - istanza firmata almeno tre mesi prima del giorno in cui il parco dovrà iniziare la normale attività.

ART. 3

I richiedenti dovranno essere muniti del prescritto nulla osta ministeriale di agibilità, valido per l'anno in corso e per le attrazioni ivi registrate, e delle licenza di P.S., nonché possedere tutti i requisiti previsti dalla legge n° 337 del 18/3/1968. Nella domanda essi dovranno specificare:

- generalità, residenza ed eventuale altro recapito;
- attrazione che desiderano impiantare specificando la precisa denominazione risultante dal nulla osta ministeriale ed il contenuto dell'attrazione stessa;
- le complete misure di ingombro sul terreno ad installazione avvenuta;
- la durata della permanenza in luogo.

ART. 4

Le domande saranno sottoposte all'esame di una Commissione presieduta dal Sindaco o da un suo delegato. Di essa faranno parte anche un rappresentante per ogni organizzazione sindacale di categoria.

ART. 5

Nell'esame delle domande la Commissione terrà conto, per l'assegnazione delle concessioni, dei seguenti requisiti:

- anzianità di frequenza alla manifestazione;
- maggiore anzianità di mestiere;
- eventuale residenza nel Comune;
- eventuale novità di attrazione. Per " novità " non deve intendersi una semplice variante ad una vecchia attrazione, ma deve trattarsi di una sostanziale innovazione. Tale requisito

costituisce indice di preferenza, purchè l'assegnazione non comporti l'esclusione, per mancanza di spazio, delle altre attrazioni già partecipanti alla manifestazione.

ART. 6

L'anzianità di frequenza è personale e viene a cessare quando il titolare di una attrazione la sostituisce con una di altro tipo, salvo che la nuova attrazione non superi le dimensioni d'ingombro di quella precedente e sia di tipo tale da non concentrare eccessiva concorrenza alla attrazioni del parco. Soltanto in caso di morte del titolare l'anzianità viene riconosciuta ai suoi familiari conviventi e cooperanti da almeno 5 anni all'esclusivo esercizio dell'attrazione.

ART. 7

L'assegnazione delle concessioni verrà fatta dall'Amministrazione Comunale d'intesa con le Organizzazioni Sindacali di Categoria, in base ai seguenti criteri:

- assegnazione costante ai titolari di attrazioni, i quali, in base ai requisiti di cui all'art. 5 si differenziano dagli altri richiedenti titolari di analoghe attrazioni;
- rotazione di assegnazione nel caso in cui più richiedenti titolari di analoghe attrazioni posseggano somma equivalente di requisiti;
- assegnazione " una tantum " ad attrazioni costituenti novità, quando questa non sia rappresentata da una o più varianti, ma da sostanziali innovazioni. La concessione in tal caso non concreterà il requisito di anzianità di frequenza.

ART. 8

L'accettazione delle istanze di concessione di cui all'art. 2, viene comunicata ai richiedenti, entro 30 giorni dalla data di arrivo delle domande in Comune.

Nel caso di accettazione gli interessati dovranno effettuare - pene la decadenza della concessione stessa - il versamento di una somma che sarà richiesta sulla base di un decimo della tassa di plateatico dovuta, presso l'Ufficio di Polizia Urbana, a titolo di cauzione. Tale importo verrà poi conglobato con l'ammontare complessivo della tassa di plateatico dovuta al periodo di permanenza. Se il periodo di assegnazione dell'area dovesse trascorrere senza che il richiedente fruisca della concessione accordata, la quota cauzionale viene incamerata dal Comune ed il concessionario perde il diritto al turno di concessione.

ART. 9

Il titolare dell'attrazione ammessa è tenuto a gestirla direttamente e ad installare l'impianto per il quale ha ottenuto la concessione.

Ogni operazione che, comunque congegnata, abbia lo scopo di eludere questa disposizione, comporta l'immediata revoca della concessione e la perdita dell'anzianità. E' consentita la sostituzione dell'attrazione con altra similare di proprietà di terzi, solo allorquando l'impossibilità

di disporre della propria attrazione sia determinata da sinistro accertato e non tempestivamente riparabile, e sempreché l'attrazione di terzi sia gestita dal concessionario.

ART. 10

Per un periodo di almeno 90 giorni prima dell'esercizio dell'attività di ogni parco di divertimento, tradizionalmente organizzato nel territorio comunale, è vietata la concessione di aree pubbliche con l'installazione di attrazioni dello spettacolo viaggiante. Sarà parimenti ostacolata con ogni mezzo la formazione di Parchi di divertimento su aree private nel periodo di cui sopra e in quello di apertura del parco tradizionale allestito in occasione della festa patronale o della Sagra dell'uva annuali.

ART. 11

Il Comune, d'intesa con le organizzazioni sindacali di categoria determina la precisa durata delle manifestazioni, fatta salva la possibilità di concedere proroghe a tutti o parte dei concessionari.

La ricevuta di pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico dovrà contenere l'indicazione della superficie occupata e dei giorni di occupazione.

Gli occupanti del suolo pubblico dovranno - al termine della concessione - provvedere al ripristino dell'area fruita, pulendone il sedime o sottostando alle spese di pulizia.

ART. 12

Qualora un'attrazione all'atto della installazione non si presenti in condizioni di assoluta decorosità, ovvero la sua condizione possa costituire elemento di disturbo dell'ambiente, ovvero di immoralità, l'Assessore alla Polizia Urbana, sentita l'apposita Commissione Comunale e le organizzazioni sindacali di categoria, potrà richiedere l'immediato allontanamento dell'attrazione, senza che il suo titolare abbia diritto a rimborso ed indennizzo alcuno.

ART. 13

Le tariffe per le occupazioni di suolo pubblico sono quelle vigenti all'atto dell'assegnazione delle aree e non possono essere aumentate in occasione di fiere, festeggiamenti e altre manifestazioni.

ART. 14

Le concessioni si intendono subordinate all'osservanza delle leggi e regolamenti in vigore per la tutela dell'ordine pubblico, l'incolumità, la sicurezza e la quiete dei cittadini, nonché la morale pubblica ed il buon costume.

L'uso di altoparlanti, dischi e, comunque, ogni altro mezzo rumoroso è consentito esclusivamente dalle ore 10 alle 13, e dalle ore 16 alle 21,30.

ART. 15

L'area disponibile per la installazione dei circhi e delle attività dello spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento, è quella della Piazza Divertimenti, della superficie di mq. 6.500, sita tra Via Pietra Scritta, Via F.lli Maioni, Viale Don Minzoni e il Fiume Agogna.

Dette aree vengono revisionate annualmente. Mancando tale revisione le località prefissate s'intendono confermate a tale scopo anche l'anno successivo e così di seguito.

Qualora le aree designate dovessero, per particolari esigenze, venire occupate per lo svolgimento di manifestazioni diverse, regolarmente autorizzate dall'Amministrazione Comunale, le imprese degli spettacoli viaggianti e dei circhi equestri verranno trasferite, per i periodi non concessi, in aree comunali sussidiarie, che saranno di volta in volta precisate.

ART. 16

La sistemazione delle carovane di abitazione e dei carri attrezzi avrà luogo nelle località indicate e secondo le disposizioni impartite in sito dagli incaricati municipali.

E' vietata la sosta di carovane e carri nelle piazze destinate alla installazione di attrazione, per evitare che queste occupino spazi da poter usufruire per eventuali altre manifestazioni.

I titolari delle carovane dovranno provvedere, a loro spese e tramite i servizi autorizzati, all'allontanamento dei rifiuti raccolti in recipienti chiusi e con l'osservanza delle norme di igiene vigenti in materia.

ART. 17

Le inadempienze alle norme sopraindicate comportano in ogni caso la revoca della concessione e, per quelle che rivestono particolari gravità, l'esclusione dai parchi di divertimento organizzati nel territorio comunale.